Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 6099

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l'altro,l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che disciplina,tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146,commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, che disciplina la notificazione delle violazioni ,come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall'art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1- ter e 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f),g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate,e tra questi le violazioni all' art. 142 ed all'art. 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico,tra l'altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

VISTO il decreto dirigenziale n.814 del 24 febbraio 2015, con il quale la soc. Velocar s.r.l.,con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere (MN), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa;

CONSIDERATO che il parere n.26/2014, reso nella adunanza del 28 gennaio 2015, con il quale la III^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo prescrivendo che la funzione di riconoscimento automatico delle targhe straniere,richiesta dal proponente, fosse supportata da una opportuna sperimentazione;

VISTA nota in data 24 agosto 2015 con la quale la soc. Velocar s.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Velocar RED&Speed Evo" ad una versione che si caratterizza per la funzione di riconoscimento automatico delle targhe straniere,per la possibilità di utilizzare in maniera opzionale una telecamera b/n con risoluzione di 9.2 Mpixel denominata VT0449 e per l'estensione della temperatura operativa fino a -40°C;

VISTO che per quanto attiene al software di riconoscimento delle targhe straniere la soc. Velocar s.r.l. ha prodotto i risultati di una sperimentazione,in ottemperanza a quanto richiesto dal voto 26/2014, effettuata dal laboratorio TESI nel periodo Marzo 2014-Maggio 2015;

CONSIDERATO che le risultanze della sperimentazione hanno evidenziato la capacità del software di riconoscere correttamente le targhe straniere e distinguere la nazionalità dei veicoli;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate,così come dichiarato dalla soc. Velocar s.r.l. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

Art.1. E' estesa l' approvazione del sistema denominato "Velocar Red&Speed EVO" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità,anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, prodotto dalla soc. Velocar s.r.l.,con sede in Via Zanardelli 72, Castiglione delle Stiviere (MN), alla versione che si caratterizza per la funzione di riconoscimento automatico delle targhe straniere,per la possibilità di utilizzare in maniera opzionale una telecamera b/n con maggiore risoluzione di 9.2 Mpixel denominata VT0449 e per l'estensione della temperatura operativa fino a -40°C.

Art.2 Restano valide le seguenti prescrizioni,già contenute nel D.D. n.814 del 24.2. 2015 : le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità,dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle infrazioni al semaforo rosso;la classifica dei veicoli è intesa in macro tipologie dimensionali (veicoli lunghi e veicoli corti); dovranno essere impiegati meccanismi

di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale;in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di Installazione e Utilizzo.

Art.3 Il dispositivo "Velocar Red& Speed EVO" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992,nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del decreto legislativo n.285/1992. L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e Utilizzo.

Art.4. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO", quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica;

Art.5. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso.La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.6. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO", come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.7. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura secondo quanto previsto dal manuale di Installazione e Utilizzo ,almeno con cadenza annuale.

Art.8.L'approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed EVO" come misuratore di velocità ha validità ventennale a decorrere dal 24 febbraio 2015,data di emissione del decreto di approvazione n.814.

Art.9.Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di Installazione ed Utilizzo nelle versione allegata alla domanda di approvazione della soc.Velocar.

Art.10. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del D.D. n.814 del 24.2. 2015 e del presente decreto nonché il nome del richiedente.

18.11.2015

Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)